



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE** **DEL CONSIGLIO COMUNALE N 2 del 22/03/2022**

### **OGGETTO:**

**MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, a porte chiuse, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAUDIO Alessandro Giacomo - Sindaco Presidente	Sì
2. ARMENIO Vincenzo - Consigliere	Sì
3. AUDO GIANOTTI Giancarlo Andrea - Consigliere	Sì
4. BIANCO Paolo - Consigliere	Sì
5. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere	Sì
6. DA ROIT Alfreda in CAVALLIN - Consigliere	Sì
7. FRANCHITTI Angelo - Consigliere	Sì
8. GENCARELLI Adriana in VITERITTI - Consigliere	Sì
9. MORES Paola Valentina - Consigliere	Sì
10. TOMASI CONT Laura in BUFFO - Consigliere	Sì
11. TURIGLIATTO Fabrizio - Consigliere	Sì
12. VENTURUZZO Paola in NASSIVERA - Consigliere	No
13. VIETA Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAUDIO Alessandro Giacomo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 16/03/2022**

### **OGGETTO:**

**MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- 1) Il Comune di Forno Canavese è dotato di PRGCM redatto ai sensi della Legge Regionale 56/77, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-12163 del 21/09/2009 e successivamente modificato con una Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 approvata con DCC n. 12 del 10/07/2013 e alcune modifiche non costituenti variante, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 12 del 18 luglio 2013
- 2) In data 31/01/2022 (prot. n. 666) è pervenuta al Comune l'istanza dei Signori Mosca Evelina, nata a Ronco Canavese il 28/03/1954 e Chiolerio Fabio,, nato a Cuornè il 17/11/1983 in qualità di proprietari dei terreni siti in Forno Canavese, distinti in mappa catastale al F. 23, nn. 250 e 251 e ricompresi dal PRG vigente in area residenziale di completamento, contraddistinta dalle sigle RC13 e P14. Nell'istanza viene illustrato quanto segue:
  - Il vigente PRG, secondo le disposizioni specifiche contenute all'art. 24 delle Norme di Attuazione, prescrive per l'ambito RC13 l'attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato unitario, la cui convenzione deve prevedere il reperimento di un'area a parcheggio pubblico lungo Via Carlo Alberto, oltre che l'accesso veicolare all'ambito dal parcheggio stesso;
  - l'area, nel suo complesso piuttosto estesa, risulta di problematica attuazione se considerata nella sua unitarietà, sia a causa della frammentazione dell'assetto proprietario, sia per le differenti esigenze temporali con cui ogni proprietà intende programmare l'attuazione degli interventi. Trascorsi ormai 13 anni dall'approvazione del PRG, non si è infatti mai pervenuti a una proposta attuativa organica e condivisa.
- 3) I suddetti proponenti intenderebbero a breve avviare gli interventi edificatori sulla porzione nord-occidentale dell'area RC13, coincidente con la particella catastale n. 250, già dotata di accesso dalla Via Einaudi;
- 4) il PRG prescrive per l'accesso veicolare all'area RC13 un unico ingresso da Via Carlo Alberto. Allo stato dei luoghi tale previsione risulterebbe di difficile attuazione, sia in considerazione della limitata sezione della via, sulla quale graverebbe un nuovo flusso di traffico, sia con riguardo al dislivello tra la via stessa e la quota dei fondi dell'area RC13,

più elevati rispetto al piano strada. L'accesso dalla Via Einaudi, peraltro già esistente, risulterebbe invece decisamente più agevole, per lo meno per il lotto direttamente prospiciente su di essa, contribuendo a sgravare il transito sulla Via Carlo Alberto;

- 5) anche la previsione di parcheggio P14, che il PRG individua in fregio a Via Carlo Alberto, risulterebbe difficilmente realizzabile, per tutte le motivazioni già sopra illustrate;
- 6) nelle considerazioni riportate sull'istanza i richiedenti osservano come una suddivisione dell'area in comparti attuativi più circoscritti e dimensionati in base alle varie proprietà e alle rispettive esigenze edificatorie consentirebbe di dare graduale attuazione alle previsioni di Piano Regolatore, in alternativa al perdurare di una prospettiva insediativa non attuabile in modo unitario.
- 7) L'Amministrazione Comunale ha analizzato la proposta avanzata, valutando l'ammissibilità dell'intervento richiesto, alla luce della rispondenza ai disposti di cui all'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77

#### **CONSIDERATO CHE:**

- 1) L'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 elenca le modifiche che non costituiscono varianti al PRGC. In particolar modo, con riferimento al caso in oggetto, si richiamano le seguenti lettere:

**lett. b):** *“gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.*

In riferimento a tale disposto legislativo, la Circolare PGR n. 12/PET del 5 agosto 1998 precisa che: *“negli adeguamenti di limitata entità delle aree destinate a infrastrutture, servizi e attrezzature di interesse generale sono ammessi piccoli adeguamenti (sia in diminuzione che in aumento) della superficie delle singole “aree destinate dal PRG a pubblici servizi”, ovvero la traslazione di parti di esse. E' ammessa la modificazione delle aree destinate a infrastrutture (es. tracciati stradali). Le modifiche devono essere comunque di limitata entità (in rapporto all'ambito in cui si inseriscono), incidere marginalmente sull'impianto strutturale del Piano e devono essere giustificate dallo stato di fatto o da precise e specifiche esigenze funzionali”.* Lo stralcio dell'indicazione cartografica dell'area a parcheggio non si configura come eliminazione di tale previsione, ma demanda a una modalità alternativa di reperimento delle aree per servizi, sia con riferimento alla loro dislocazione, sia con riguardo all'eventuale possibilità di monetizzare gli standard, come previsto dall'articolo 21, comma 4 bis, della LR 56/77, qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse di scarsa utilità sociale la loro formazione e valutasse più opportuno destinare il corrispettivo monetario a interventi di maggiore interesse pubblico. Anche le possibilità alternative di accesso all'area rispondono a precise esigenze funzionali, come peraltro contemplato dalle prescrizioni particolari contenute all'art. 24 delle NdA, ove viene puntualizzato

che *“le indicazioni cartografiche relative a viabilità di accesso e servizi, pertinenti a lotti attuabili con interventi convenzionati, sono modificabili in caso di necessario adattamento all’esatta posizione dei confini catastali o per la dimostrata esigenza di migliore inserimento degli edifici in progetto che garantisca in ogni caso superfici pubbliche di buona fruibilità e di dimensione adeguata”*;

**lett. c) *“gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo”*.**

In riferimento a tale disposto legislativo, la Circolare PGR n. 12/PET del 5 agosto 1998 precisa che: *“un ambito sottoposto a strumento urbanistico esecutivo unitario può essere frazionato in due o più strumenti esecutivi: la suddivisione non deve comunque incidere sulla razionale attuazione o infrastrutturazione”*; nel caso di cui trattasi, l’articolazione dell’ambito originario RC13 in tre porzioni territoriali comunque assoggettate ad attuazione convenzionata non pregiudica l’attuazione delle previsioni infrastrutturali del PRG, che restano sostanzialmente inalterate; l’attuazione, anche differita nel tempo, delle aree, garantirà comunque la funzionalità dell’intero comparto.

- 2) Le esigenze illustrate in premessa, avendo come finalità la suddivisione di un’area di completamento in sub-ambiti attuativi, sono evidentemente riconducibili alle possibilità di modifica contemplate dalle disposizioni normative di cui sopra e non contrastano con la razionale attuazione del PRG, che pone tra le sue finalità quella di *“riordinare e completare le aree di recente formazione, mirando a compattare il tessuto urbano e a rivitalizzarlo con adeguate integrazioni infrastrutturali, da prevedersi contestualmente agli interventi edificatori”*; la possibilità di attuare, seppur gradualmente, le previsioni di Piano, costituisce di per sé un elemento di pubblica utilità.
- 3) Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR n. 4/R del 22/03/2019, la modifica illustrata risulta inoltre coerente con la disciplina di Beni e Componenti del Piano Paesaggistico Regionale, come dimostrato nella apposita **“Verifica di coerenza con la disciplina dei beni e componenti del PPR”** allegata alla presente Delibera (cfr. **Allegato B**).

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

- Vista l’esigenza illustrata in premessa;
- visto l’articolo 17, comma 12°, lettere b) e c) della L.R. 56/77 e s.m.i., che consente al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, di apportare al P.R.G.C. modifiche non costituenti Variante;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET per quanto ancora applicabile ai sopraccitati disposti;

- visto il PRGCM approvato con approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-12163 del 21/09/2009, come modificato con Variante Parziale n. 1 e successive modifiche non costituenti variante
- visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017, e l'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR, di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019;
- visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;
- Con votazione .....

## **DELIBERA**

- 1- ai sensi dell'articolo 17, comma 12°, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i., di apportare le seguenti modifiche agli elaborati del P.R.G.C.:

### **Elaborati cartografici:**

- **TAV. D.3.1 – AREE URBANIZZATE E URBANIZZANDE – scala 1:2.000:**  
L'area RC13 viene suddivisa nei sub-ambiti RC13a, RC13b e RC13c, subordinati a **Permesso di Costruire Convenzionato**. Viene stralciata la previsione grafica del P14 e l'indicazione dell'accesso unico all'ambito.
- **ELAB. E – NORME DI ATTUAZIONE – art. 24 (Aree residenziali di completamento - RC):**  
Viene integrata la voce delle **Prescrizioni Particolari con lo stralcio delle precedenti prescrizioni relative all'area RC13 e l'introduzione di nuove prescrizioni riferite all'area, che richiamano la nuova suddivisione dell'ambito e demandano alla Convenzione per quanto attiene al reperimento o monetizzazione delle aree per servizi pubblici. Viene inoltre indicata la modalità di realizzazione delle recinzioni poste in fregio a Via Einaudi.**

il tutto come risulta dagli estratti cartografici e normativi riportati agli **Allegati A1 e A2** alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR di cui al DPGR n. 4/R del 22/03/2019, la modifica risulta coerente con la disciplina di Beni e Componenti del Piano Paesaggistico Regionale, come dimostrato nella apposita verifica (**Allegato B** alla presente deliberazione);
- 3- di dare atto che, in occasione della prossima variante di PRG, gli elaborati cartografici di Piano (modificati in questa sede per estratto) saranno coordinati integralmente con il recepimento della modifica introdotta dalla presente deliberazione;
- 4- di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, in ottemperanza ai disposti dell'articolo 17, comma 13, della L.R. 56/77;

5- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

---

DELIBERAZIONE C.C. N. 2/2022

**Oggetto : MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

**DELIBERA**

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Si dichiarare, altresì, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : GAUDIO Alessandro Giacomo

Il Segretario Comunale  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Forno Canavese , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: =====

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: VIAN arch. Ezio